

SENT. N° 11598/06
REP. N° 8660/06



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE



3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO


Nelle persone dei Magistrati:

- | | |
|-----------------------|------------|
| Dott. Cesira D'Anella | Presidente |
| Dott. Carmela Gallina | giudice |
| Dott. Giacomo Rota | giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile N. 48193/2006 R.G. tra



ELETTIVAMENTE DOMICILIATI IN RHO LARGO KENNEDY 1 PRESSO LO STUDIO DEL' AVV.TO MATTEO REZZONICO CHE LI ASSISTE E DIFENDE

opponenti

Contro



ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO LO STUDIO DEL' AVV.TO MATTEO REZZONICO CHE LI ASSISTE E DIFENDE

CHI CHE L'ASSISTE E DIFENDE

Opposta

in punto : " opposizione alla data fissata per l'esecuzione ex art. 56 L.n. 392/1978"

27

IN FATTO

[REDACTED] conduce in locazione, con contratto stipulato con [REDACTED]
[REDACTED], per uso abitazione, un appartamento in [REDACTED]

La locazione fra le parti andrà a cessare alla scadenza del 30.6.2007, come da sentenza resa in data 25/29.5.06 dal giudice unico della sezione distaccata di Rho a conclusione del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione promosso dagli attuali opposenti, con fissazione del termine per l'esecuzione (ex art. 56 L. 392/1978) al 30 dicembre 2007.

I locatori hanno depositato il presente ricorso in opposizione alla data stabilita per l'esecuzione, deducendo che il termine indicato fosse da ritenersi eccessivo sia in relazione alla data della disdetta originariamente intimata (ricevuta dalla conduttrice sin dal 28.3.02) sia pure in relazione alla prima scadenza contrattuale del 30.6.03 ritenuta non corretta dalla decisione giudiziale, sia in relazione alla data di adozione del provvedimento che aveva statuito sulla risoluzione per la diversa scadenza del 30.6.07.

Fissata per la discussione l'odierna udienza, costituitasi la conduttrice opposta con memoria con la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso; in esito alla discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce, di cui è stata data lettura in udienza.

IN DIRITTO

Rileva preliminarmente il Collegio come l'eccezione di inammissibilità dell'intrapreso procedimento di opposizione sia priva di fondamento, atteso l'ampio tenore letterale del disposto di cui all'art. 56 L. 392/78 che estende l'opposizione al provvedimento di rilascio avente "qualunque forma", ivi compresa – pertanto – la sentenza di condanna assunta all'esito di un procedimento di accertamento della finita locazione.

Ciò posto ritiene il Collegio che la data fissata per l'inizio dell'esecuzione nella pronuncia allegata sia eccessivamente ampia tenuto conto del tempo già trascorso dalla originaria disdetta.

8

E' ben vero, infatti, che il giudice ha ritenuto non correttamente individuata la scadenza della locazione allo spirare del primo quadriennio - ossia - al 30.6.03, accertando la diversa scadenza della locazione alla data del 30.6.07; tuttavia, essendo l'originaria intimazione di sfratto stata notificata con atto di citazione dell'8.11.05 - ossia - ben due anni prima della scadenza del contratto ed essendo, altresì, intervenuta la decisione giudiziale circa un anno prima, non risulta giustificabile la fissazione di un termine ulteriore per l'inizio dell'esecuzione e, quindi, lo slittamento della procedura esecutiva al semestre successivo a quello della scadenza naturale del contratto. Detta soluzione penalizza eccessivamente i locatori e non risulta congrua in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi quale suggerita dal dettato normativo di riferimento.

L'opposizione merita, pertanto, accoglimento fissandosi quale termine per l'esecuzione del rilascio la data del 30.7.07.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.

P.Q.M.

Visto l'art. 56 L. 92/78 ed art. 6 comma IV L. 431/98

Definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,

in accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della sentenza resa inter partes in data 25.5.-

29.5.06

fissa

quale termine per l'esecuzione del rilascio la data del 30.7.07.


Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute da [REDACTED]

[REDACTED] che liquida in euro [REDACTED] oltre accessori.

Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2006

Il giudice estensore

dott.ssa Carmela Gallina



Il presidente

dott.ssa Cesira D'Anella

